

feut 12039/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

ESENTE

SEZIONE SESTA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

S E N T E N Z A

Nel procedimento civile n.7977/2014 rg tra

codice fiscale

elettivamente domiciliata in Roma via

Val Varaita n.8 presso lo studio dell' Avv.

Dalila Loiacono che la rappr. e dif. per procura a margine
della citazione

contro Equitalia Sud spa in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in Roma presso

lo studio dell'Avv. Ilaria Riccio che la rappr. e dif.

Roma Capitale in persona del Sindaco

oggetto del procedimento: opposizione ex art. 615 C.P.C.
per declaratoria di illegittimita' di cartella esattoriale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale citazione avanti questo Ufficio

la sig.ra chiede accertarsi e
dichiararsi la illegittimita' della cartella esattoriale
numero 097201301263510865 emessa nei suoi confronti per
violazioni al codice della Strada, per l'importo di
euro 272,30.

Parti convenute, benché regolarmente citate, non si
costituivano nel procedimento.

Alla udienza di comparizione del 23.5.2014 il Procuratore

'ad litem' di parte attrice chiedeva a verbale
accogliersi la domanda ed alla stessa udienza

la causa, di natura documentale, veniva posta in fase decisoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la domanda in atti parte attrice invoca la giudiziale
declaratoria di nullità con riferimento al

Avv. Riccio
Dil. Loiacono

alla descritta cartella di pagamento.

Rileva l'attore in primo luogo come nell'occorso sia illegittima detta richiesta di pagamento in quanto non preceduta,così come necessario ex art. 201 Codice della Strada ,dalla tempestiva notifica(giorni 150 dall'accertamento) alla parte interessata dei presupposti verbali irrogativi di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada numero 13101515893 e numero 13101582288 elevati alle date del 16.7.2010 e 17.7.2010.

In assenza quindi di tale documentale prova, non resa in atti da parte convenuta,scaturisce conseguentemente la illegittimità della richiesta di pagamento,e la odierna domanda giudiziale, volta a far valere in questa sede esecutiva fatti estintivi della pretesa creditoria,va sotto detto profilo considerata fondata (V. Cassazione Civile n.15149/2005). e pertanto accolta.

Avv. MARIO BACCIO
Giudice di Pace

PQM

Il Giudice di Pace di Roma,in accoglimento della domanda proposta da sig.ra contro Roma Capitale in persona del Sindaco ed Equitalia Sud spa in persona del legale rappresentante pro tempore dichiara la illegittimità della cartella esattoriale numero 09720130263510865.

Condanna parti convenute al pagamento di euro 390.00 per compenso di Avvocato,oltre iva cpa e spese generali.

Roma 3.6.2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il - 6 GIU. 2014
IL CANCELLIERE
DR. BACCIO MARI

